

REGOLE DI ORIGINE DELLE MERCI IL MADE IN ITALY E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

ATTIVITÀ DI CONTROLLO DEMANDATA ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

Torino 24 maggio 2010

L'attività di controllo dell'Agenzia delle Dogane

- Il settore tributario


contabilizzazione, riscossione e accertamenti
relativi ai diritti doganali gravanti sulle merci:
in primo luogo il dazio e l'I.V.A.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

IL SETTORE TRIBUTARIO: TARIFFA, DAZI E PRELIEVI

- Definizione dei diritti doganali:
- Dazio doganale



- Elemento agricolo
- I.V.A. all'importazione
- Altri diritti



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Il settore extratributario

contrasto alle attività illecite: ad esempio controlli in tema di sicurezza dei prodotti oppure in materia di origine delle merci e tutela del cosiddetto “Made in”.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

GLI ELEMENTI DI ACCERTAMENTO IN DOGANA

❖ ORIGINE

» VALORE

- QUALITA'

- QUANTITA'



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

CONTROLLI

- **Controlli in linea**

merce dichiarata in dogana ancora allo stato estero

- **Controlli posteriori**

merce nella disponibilità dell'importatore



Revisione dell'accertamento



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

La gestione automatizzata del rischio

- E' attivo un processo ciclico di valutazione/correzione dei profili di rischio in relazione ai risultati dei controlli (ogni controllo è registrato a sistema)
- I profili soggettivi (WHITE / BLACK LIST) riducono o aumentano il rischio. Le imprese, attraverso procedure di revisione, possono ottenere un certificato che attesti il grado di affidabilità collegata ad un livello di controllo personalizzato.



VERDE = Controllo automatizzato - **giallo** = Controlli documentali
ARANCIO = Scan Control - **ROSSO** = Controllo obbligatorio



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

- l'analisi locale dei rischi, che consente di orientare i controlli sulle specifiche realtà territoriali al fine di consentire un'attività più mirata.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

- In sede di controllo, gli Uffici dell'Agenzia potrebbero ravvisare violazioni, irregolarità o anomalie nel campo della corretta indicazione dell'origine dei prodotti importati.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Definizione di origine

secondo il Codice Doganale Comunitario

ORIGINE NON PREFERENZIALE :

- TRASFORMAZIONE SOSTANZIALE CHE CONFERISCE ALLE MERCI L'ORIGINE DI UN PAESE

ORIGINE PREFERENZIALE:

TRASFORMAZIONE SUFFICIENTE CHE CONFERISCE ALLE MERCI L'ORIGINE DI UN PAESE SULLA BASE DI:

- ACCORDI TRA UNIONE EUROPEA E ALTRI PAESI, EUR1 _ EURMED
- DECISIONE AUTONOMA DELL'UNIONE EUROPEA NEI CONFRONTI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO, S.P.G. (SISTEMA PREFERENZE GENERALIZZATE)



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Accordo di Madrid

14 aprile 1891

- L'azione di contrasto alle false o ingannevoli indicazioni di origine si è basata per molti anni sull'Accordo di Madrid per la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, riveduto per l'ultima volta a Lisbona il 31 ottobre 1958, ratificato in Italia con la Legge 4 luglio 1967, n. 676



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Un punto di svolta: la Finanziaria 2004.

- Con l'art 4 comma 49, Legge 24 dicembre 2003, n. 350 :

L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

La giurisprudenza però ha ritenuto che il marchio fosse prevalente sull'origine.
sentenze corte di cassazione

- Sentenza del 02/02/2005 n. 3352
- Non integra la fattispecie criminosa di cui all'art 4, comma 49, legge n. 350 del 2003 la presentazione in dogana di beni prodotti all'estero ma con tecnologie riferibili a impresa italiana che possiede stabilimenti all'estero. In tal caso, infatti non vi è inganno o lesione dell'affidamento del consumatore di base.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Sentenze corte di cassazione

- Sentenza del 14/04/2005 n. 13712
- Ai fini della tutela penale contro le contraffazioni e false indicazioni circa la provenienza dei prodotti immessi sul mercato occorre distinguere tra i prodotti industriali, la cui origine deve intendersi come origine imprenditoriale, di prodotti agricoli o alimenti, quest'ultimi identificabili dall'origine geografica. Pertanto, non sussiste il reato di falsa indicazione dell'origine dei prodotti per i prodotti industriali fabbricati all'estero da imprese italiane che rechino solo indicazioni relative all'impresa produttrice.

Modifica orientamento giurisprudenziale

- Sentenza del 23/09/2005 n. 34103
- **Intitolazione:** REATI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO - VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI MENDACI - Prodotti non fabbricati in Italia Indicazione "Made in Italy" - Reato di vendita di prodotti con segni mendaci - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
- **Massima:** ...la Corte ha precisato che secondo gli artt. 23 e 24 Regolamento CEE n. 2913 del 12 ottobre 1992, il marchio "made in Italy" può essere utilizzato quando il prodotto è interamente fabbricato in Italia o in Italia sia avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo, o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione).



AGENZIA
DELLE
DOGANE

Modifica orientamento giurisprudenziale

- Sentenza del 20/01/2006 n. 2648
- Integra il reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci la commercializzazione di beni del settore abbigliamento con la dicitura “Italy”, che pur essendo prodotti da una ditta italiana su disegno e tessuto italiano, siano confezionati all'estero da maestranze locali, in quanto in questo particolare settore l'Italia gode di un prestigio internazionale.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Le innovazioni del “Decreto Ronchi” (D.L. n.135/2009)

- Comma 49 bis
- Informazioni (rese anche in fase commercializzazione) sulla effettiva origine estera di un prodotto con marchio italiano.
- **Il contravventore è punito con la sanzione da € 10.000 a € 250.000**
- Comma 49 ter
- Confisca amministrativa del prodotto che non rispetti le indicazioni del 49 bis



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Regolarizzazione delle merci recanti false indicazioni di origine

- - opera sotto il profilo amministrativo,
- - può avvenire su istanza di parte,
- - è svolta a spese della parte,
- - comporta l'esatta indicazione dell'origine o l'asportazione dell'indicazione "Made in Italy".

Regolarizzazione delle merci recanti fallaci indicazioni di origine



Appendice informativa

- - Prodotto fabbricato in ...;
- - Prodotto fabbricato in Paesi extra Ue;
- - Prodotto di provenienza extra Ue;
- - Prodotto importato da Paesi extra Ue;
- - Prodotto non fabbricato in Italia.
- Oltre alle predette diciture continua ad avere rilevanza anche la dicitura “importato da: [nome e sede dell’impresa]”, prevista dalla nota prot. 2704 del 9 agosto 2005.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

Il modello allegato alla circolare n. 124898 del Ministero dello Sviluppo Economico

ATTESTAZIONE

(ex art. 4, comma 49 bis, L. 350/2003)

allegata alla dichiarazione doganale n° ____ presentata il giorno ____ / ____ / ____

Il sottoscritto

cognome	nome
nato a	provincia
in data	cittadinanza
residente a	c.a.p.
via/piazza	n° civico

in qualità di (barrare con X l'opzione scelta):

- ☐ titolare del marchio
_____ n° reg. _____
- ☐ licenziatario del marchio
_____ n° reg. _____
- ☐ rappresentante legale dell'impresa titolare e/o licenziataria del marchio
_____ n° reg. _____

DICHIARA

sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e le falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 dpr. 445/2000), sul presupposto dell'origine estera del prodotto, di impegnarsi, a propria cura, a rendere – in fase di commercializzazione dei beni di cui alla presente dichiarazione doganale n° ____ presentata il giorno ____ / ____ / ____ - tutte le informazioni relative all'origine estera del prodotto, secondo le seguenti modalità (barrare con X la/e opzione/i scelta/e):

- ☐ indicazione con appendice informativa
- ☐ indicazione sul prodotto
- ☐ indicazione sulla confezione
- ☐ altro (specificare analiticamente i contenuti delle informazioni da rendere al consumatore)

Data, _____
(il dichiarante)



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

In presenza dell'attestazione la Dogana è tenuta a svincolare la merce

- Chi opera i successivi controlli?



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

- La commercializzazione di prodotti tessili, delle pelletterie e calzaturiere.
 - Legge 8 aprile 2010, n. 55

MADE IN ITALY

Controllo della tracciabilità dei prodotti intermedi e delle fasi di lavorazione (almeno 2 fasi)
In alcuni settori dell'eccellenza italiana.



in vigore dal
1° ottobre 2010



Un modello: il pragmatismo statunitense

- Un esempio di normativa che tutela già da anni il consumatore in modo semplice e diretto riguardo l'origine dei prodotti importati è quello degli Stati Uniti d'America.
- Codice delle Leggi Federali – Titolo 19 – Capitolo 4.
- Marcatura delle merci importate
- Ad eccezione di alcuni casi espressamente previsti, per i quali si ricorre alla marcatura dell'imballaggio c.d. “immediato”,
- ogni merce di origine estera importata negli Stati Uniti dovrà essere marcata in posizione chiaramente visibile ed in modo leggibile, indelebile e permanente in modo da indicare all'acquirente finale negli Stati Uniti il nome in lingua inglese del Paese di origine della merce.



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

ESPORTAZIONI



MADE IN



MADE IN ITALY



FULL MADE IN ITALY

**NON ESISTE OBBLIGO DI APPORRE L'INDICAZIONE "MADE IN"
MA SE LO SI FA DEVE ESSERE VERITIERA**



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

I prodotti e le merci acquisiscono l'origine del paese:

1. In cui sono interamente prodotti
 2. In cui è avvenuta l'ultima lavorazione sostanziale
- ✓ Verificare per particolari prodotti l'elenco delle lavorazioni descritte agli allegati 10 e 11 del Reg. CEE n. 2454/93



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

FULL MADE IN ITALY

(ART 16 D.L. 135/2009)

- l'esportatore può apporre tale dicitura e similari solo se, per il prodotto, il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento si sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano.



AGENZIA
DELLE
DOGANE

DOCUMENTI ATTESTANTI L'ORIGINE NON PREFERENZIALE

- Certificato di origine non preferenziale rilasciato dalla CCIAA
- Dichiarazione del fornitore anche in fattura
- Descrizione processo lavorazione



**AGENZIA
DELLE
DOGANE**

ORIGINE PREFERENZIALE

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

EUR.1 N° A 21822982

1. Exportateur (nom, adresse complète, pays)
Consultez les notes au verso avant de remplir le formulaire

2. Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
45
(Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés)

3. Destinataire (nom, adresse complète, pays (territoire localisé))

4. Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires

5. Pays, groupe de pays ou territoire de destination

6. Informations relatives au transport (mode(s) localisé(s))

7. Observations

8. Numéro d'ordre, marques, numéros et nature des colis^(*); désignation des marchandises

9. Masse brute (kg) ou autre mesure (g, m³, etc.)

10. Factures (numéro(s))

11. VISA DE LA DOUANE
Déclarateur certifie conforme Document d'exportateur^(*) : Modèle IT
de Bureau de douane
Pays ou territoire de destination : A B
Signature

12. DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
Je soussigné déclare que les marchandises désignées ci-dessus remplissent les conditions requises pour l'obtention du présent certificat
A B
Signature

© 2010/2011 IMPRIMERIE NATIONALE - 02/2010/14/1

- Certificato EUR 1

- Attestazione su fattura per esportatori autorizzati



AGENZIA
DELLE
DOGANE